

8a+ Matterhorn  
FIA italiano mobiliare aperto riservato  
gestito da 8a+ Investimenti SGR S.p.A.

DOCUMENTO D'OFFERTA

redatto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999 e successive integrazioni.

INDICE:

Definizioni

1. Politica e strategia di investimento del fondo
2. Modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento e/o la politica di investimento
3. Principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli investitori comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse sul territorio in cui è stabilito il Fondo.
4. Identità del gestore, del depositario e del revisore e di ogni altro prestatore di servizi. Le funzioni e le responsabilità di tali soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori in ipotesi di inadempimento.
5. Modalità con cui il gestore soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che lo stesso esercita
6. Delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe
7. Procedura di valutazione del Fondo e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso ivi comprese le attività difficili da valutare
8. Gestione del rischio di liquidità del fondo inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali
9. Oneri a carico del sottoscrittore e oneri a carico del fondo con l'indicazione dell'importo massimo
10. Trattamenti preferenziali, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici e economici tra questi ultimi e il Fondo o il gestore
11. Modalità di accesso alla più recente relazione annuale
12. Modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote
13. NAV del Fondo più recente disponibile
14. Rendimento storico del Fondo
15. Identità dei prime brokers e accordi rilevanti conclusi con gli stessi e modalità di gestione dei relativi conflitti di interesse, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale. Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è prevista la possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA ovvero è pattuito un eventuale esonero da responsabilità ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del TUF; nonché le modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del medesimo depositario.
16. Modalità e tempi di divulgazione delle informazioni di cui all'Art. 23, Par. 4 e 5 della direttiva 2011/61/UE

*I termini e le locuzioni con iniziale maiuscola contenuti nel presente documento d'offerta (il "Documento") e non diversamente definiti hanno il significato ad essi attribuito nel regolamento di gestione del Fondo (il "Regolamento").*

## 1. POLITICA E STRATEGIA DI INVESTIMENTO DEL FONDO

Il fondo comune di investimento alternativo riservato di tipo mobiliare aperto denominato 8a+ Matterhorn (di seguito il "Fondo" o il "FIA") è stato istituito, approvandone il relativo Regolamento, dal Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2006 della società 8a+ Nuovi Investimenti SGR S.p.A. poi fusa per incorporazione nella società 8a+ Investimenti SGR S.p.A. (di seguito "SGR", "Società" o "Società di Gestione"). L'apertura delle sottoscrizioni del Fondo è avvenuta in data 12 marzo 2007.

Le modalità di funzionamento del Fondo sono disciplinate dal Regolamento tempo per tempo efficace: l'attuale versione del Regolamento è stata approvata con delibera del C.d.A. del 31 marzo 2022; il Regolamento può essere modificato con il procedimento descritto nell'articolo 7 del Regolamento stesso.

La durata del Fondo è fissata al 31.12.2040, fermo restando quanto previsto in caso di liquidazione anticipata ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento. La durata del Fondo potrà essere prorogata, in conformità delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, con delibera del Consiglio di Amministrazione da assumersi almeno due anni prima della scadenza.

### 1.1. TIPI DI ATTIVITA' IN CUI IL FONDO PUO' INVESTIRE E RISCHI ASSOCIATI, NONCHÉ LE TECNICHE CHE PUO' UTILIZZARE E TUTTI I RISCHI ASSOCIATI, OVE DIVERSI DA QUELLI DA INDICARE AL PUNTO 1.3, E OGNI EVENTUALE LIMITE ALL'INVESTIMENTO

#### Tipi di attività in cui il Fondo può investire

Il Fondo ha l'obiettivo di offrire nel medio/lungo periodo rendimenti superiori a quelli generati dai mercati azionari mediante una gestione attiva mirata ad una attenta selezione delle scelte di investimento in titoli azionari, a cui si aggiunge la possibilità di operare su obbligazioni, OICR o strumenti derivati azionari rappresentativi dell'area geografica di riferimento (Europa). Il Fondo si propone di perseguire nel medio-lungo periodo performance superiori a quelle generate da investimenti azionari tradizionali e al tempo stesso mantenere la volatilità a livelli allineati a questi o inferiori.

La Società di Gestione attua una strategia del tipo "Long Short Equity".

Nella definizione delle scelte di investimento, la SGR attua una politica di gestione di tipo attivo. A tale scopo viene fatto riferimento a criteri di valutazione quali, a titolo esemplificativo, *earnings momentum*, *price/book value*, *price/earnings* e *free cash-flow yield*. Tale approccio "fondamentale" viene interpolato con una valutazione legata ad elementi di analisi tecnica.

Il Fondo può assumere posizioni lunghe (in acquisto) o corte (vendita allo scoperto o utilizzo di strumenti derivati) con riferimento a titoli azionari e indici di mercato. In particolare, il Fondo adotta una strategia di riduzione dell'esposizione complessiva mediante vendita di *futures* su indici quotati.

In relazione a detto stile di gestione attivo relativo alla componente azionaria, il tasso di movimentazione del portafoglio (cosiddetto "turnover di portafoglio") può essere elevato.

Il Fondo è denominato in Euro. Gli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del Fondo sono principalmente di natura azionaria o a questa riconducibili (oltre al 70%) e, in misura residuale o contenuta, obbligazionaria (fino al 30%). L'investimento in strumenti finanziari sia di natura azionaria che obbligazionaria di uno stesso emittente potrà essere effettuato fino al 30% del patrimonio per le posizioni lunghe (fatta eccezione per i titoli di Stato) e fino al 20 % per le posizioni corte.

Gli investimenti di natura obbligazionaria possono essere effettuati anche con emissioni con *rating* inferiore ad *Investment Grade*. Il Fondo investe principalmente sui mercati europei. Il Fondo opera sia sui mercati regolamentati e/o sui Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) sia al di fuori degli stessi.

Potranno essere utilizzati a scopo di investimento strumenti correlati a titoli azionari quali derivati quotati e *warrant* che siano comunque espressione di strumenti o indici azionari. In particolare, il Fondo utilizza strumenti derivati quotati in mercati regolamentati e/o Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) al fine di ridurre l'esposizione azionaria lorda fino all'azzeramento della stessa. Inoltre, il Fondo può sottoscrivere posizioni lunghe in strumenti finanziari derivati quotati nella misura massima del 50% del patrimonio.

Al fine di coprirsi dal rischio cambio il Fondo utilizza *forward* su valute.

Il Fondo si riserva inoltre la possibilità di detenere posizioni short su singoli titoli nella misura massima del 20% del patrimonio.

Il Fondo può investire inoltre in quote di OICR armonizzati, scelti anche tra quelli istituiti e gestiti dalla SGR, la cui politica e l'area geografica di riferimento sia coerente con quella del FIA, nella misura massima del 10% del patrimonio. Nel caso in cui il Fondo investa in parti di OICR collegati / correlati dal compenso che la SGR percepisce sul Fondo verrà dedotta la remunerazione complessiva che il gestore dei fondi collegati / correlati percepisce.

Investimenti su strumenti monetari potrebbero essere effettuati allo scopo di impiegare al meglio le disponibilità liquide eventualmente non investite.

Il Fondo potrà inoltre essere investito in strumenti finanziari non quotati o quotandi nella misura massima del 20% del patrimonio.

Il FIA è del tipo ad accumulazione; i proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del FIA.

#### Informativa ai sensi del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR)

##### *a. Integrazione dei rischi di sostenibilità*

Il Fondo non è classificato come un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR, né come un prodotto finanziario che ha come obiettivo l'investimento sostenibile ai sensi dell'articolo 9 del medesimo Regolamento.

Sebbene il FIA non abbia ad oggetto politiche di investimento che promuovono espressamente fattori legati alla sostenibilità, la SGR prende in considerazione i rischi di sostenibilità (come di seguito definiti – si veda il sottoparagrafo "Rischi associati") nel processo decisionale di investimento del Fondo. A supporto dell'Area Investimenti della SGR nell'ambito del processo di investimento, viene messa a disposizione dei gestori un'analisi effettuata dal Risk Manager della SGR, sia a livello di portafoglio del FIA sia a livello di singolo investimento, utilizzando il rating fornito da un provider specializzato sulle tematiche ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social, Governance – "ESG"). In particolare, la SGR ha definito tre fasce di classificazione in base al rating fornito. Gli strumenti appartenenti a ciascuna fascia sono oggetto di una specifica analisi di rischio / rendimento al fine di valutare gli impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei fondi ai sensi del SFDR. Gli investimenti non coperti dal rating verranno inseriti in un'apposita categoria rispetto alla quale non è possibile identificare uno specifico rischio di sostenibilità.

La SGR ritiene, tuttavia, che il profilo di rischio del Fondo sia determinato principalmente da fattori di rischio diversi da quelli legati alla sostenibilità. Ciò anche in considerazione della politica di gestione del Fondo mirata ad un'attenta selezione di titoli azionari emessi da società europee.

La presenza di forti limitazioni geografiche agli investimenti e il sistema interno di valutazione degli emittenti contengono fortemente l'effettiva esposizione del Fondo ai rischi di sostenibilità.

##### *b. Considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità*

La SGR è consapevole che la gestione dei rischi e delle opportunità legati alle tematiche ESG sostiene la creazione di valore e la crescita nel medio lungo periodo. A tale scopo, la SGR ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (UN PRI) lanciati dalle Nazioni Unite nel 2006 con l'intento di favorire la diffusione dell'investimento sostenibile e responsabile tra gli investitori istituzionali.

Tuttavia, alla data di adozione del presente Documento d'Offerta la SGR non prende in considerazione le incidenze negative che le decisioni di investimento relative al Fondo possono determinare sui fattori di sostenibilità (c.d. effetti negativi sulla sostenibilità) poiché non dispone di dati sufficienti e di qualità, tali da permettere una valutazione adeguata.

La SGR ritiene inoltre che, in considerazione delle dimensioni, della natura e dell'ampiezza della propria attività, l'implementazione di un sistema di calcolo degli effetti negativi sulla sostenibilità risulterebbe, attualmente, eccessivamente oneroso. Sarà cura delle Società informare la clientela qualora tali circostanze dovessero variare e rendessero possibile e ragionevole prendere in considerazione gli effetti negativi per la sostenibilità, proporzionalmente alle dimensioni, natura e ampiezza dell'attività svolta.

La SGR rende disponibili sul proprio sito internet all'indirizzo <https://www.ottoapiu.it/esg/> le informazioni di cui all'articolo 3 del Regolamento SFDR (in tema di politiche d'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti) e all'articolo 4 del Regolamento SFDR (con riferimento alle valutazioni della SGR sugli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità).

#### Tecniche di investimento

Le operazioni di investimento e/o le operazioni di disinvestimento del patrimonio del Fondo sono strutturate dalla SGR secondo i termini e le condizioni ritenuti maggiormente efficienti dalla stessa ai fini del perseguimento dello scopo del Fondo.

Il Fondo ha facoltà di detenere liquidità per esigenze di tesoreria.

Al solo fine di ottimizzare l'impiego e il rendimento delle disponibilità liquide del Fondo, la SGR può investire detta liquidità in strumenti finanziari a basso rischio, di breve durata e di pronta e sicura liquidabilità. In aggiunta a quanto precede la SGR può investire anche in strumenti derivati sia per finalità di copertura dei rischi finanziari sia a scopo di investimento.

#### Rischi associati

L'investimento nel Fondo comporta un grado di rischio connesso alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali è investito il patrimonio dello stesso. I rischi associati al Fondo sono di seguito descritti:

- rischio di mercato: consiste nel rischio che il valore della quota di partecipazione al Fondo subisca una diminuzione in seguito all'oscillazione del valore degli attivi nei quali è investito il patrimonio del Fondo. In particolare:
  - le società oggetto di investimento sono soggette in modo specifico al rischio del settore in cui si concentra la loro attività e più in generale al rischio paese. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti ed al rimborso del capitale di debito a scadenza;
  - l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;
- rischio di valutazione: esprime la difficoltà di valutazione dello strumento finanziario non quotato in cui investe il Fondo;
- rischio di liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali. In tali casi vi è il rischio che la vendita di strumenti finanziari in cui il Fondo è investito avvenga a un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi;
- rischio di controparte: rappresenta il rischio che la controparte di una delle transazioni risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari della transazione stessa. La performance degli attivi in cui investe il Fondo può essere condizionata dal mancato o incompleto adempimento delle obbligazioni assunte dalle proprie controparti;
- rischio di credito: un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo può risultare inadempiente, ossia non corrisponde al Fondo alle scadenze previste tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati, ovvero può subire una riduzione del merito creditizio;
- rischio di tasso di interesse: sussiste ove il Fondo faccia ricorso a indebitamento espresso a tasso variabile, nei limiti previsti art. 1 lett. d) della parte B del Regolamento di Gestione;

- rischio operativo: esprime il rischio di eventi che influiscano negativamente sull'investimento nel Fondo in conseguenza di errori nelle procedure interne, inefficienze nei sistemi informativi, errori umani o eventi esterni, compresi i rischi legali;
- rischio fiscale: il rendimento dell'investimento nelle Quote del Fondo da parte di ciascun Investitore può essere influenzato anche negativamente per effetto dell'introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti inerenti, a titolo esemplificativo, (i) al regime fiscale applicabile al Fondo e/o (ii) al trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Fondo e/o (iii) al trattamento fiscale applicabile alle distribuzioni effettuate dal Fondo a valere sulle Quote e/o (iv) al trattamento fiscale applicabile ai singoli Investitori;
- rischio normativo e regolamentare: il Fondo è sottoposto a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. Eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale e internazionale, ovvero l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità di Vigilanza, ovvero modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull'attività del Fondo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle operazioni di investimento e di disinvestimento;
- rischi legati agli investimenti in società non quotate: la politica di investimento del Fondo prevede che il suo patrimonio possa essere investito in strumenti finanziari emessi da società non quotate, che comportano livelli di rischio superiori rispetto ad analoghe operazioni effettuate a favore di società aventi titoli quotati. In particolare, le società non quotate non sono assoggettate ad un sistema di controllo pubblicitario analogo a quello predisposto per le società quotate. Ciò comporta, fra l'altro, l'indisponibilità di un flusso di informazioni pari, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, a quello delle società con titoli quotati. La mancanza di un mercato regolamentato può inoltre generare difficoltà nel disinvestimento dei titoli in portafoglio che, se perduranti, potrebbero determinare un ritardo nella liquidazione delle quote oltre i termini di scadenza del Fondo. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo di vendita della partecipazione e, conseguentemente, sul valore della Quota;
- rischio di sostenibilità: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- altri rischi: sono da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti. Ulteriori rischi sono legati all'utilizzo della leva finanziaria (cfr. successivo paragrafo 1.2).

Inoltre, il Fondo potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in<sup>1</sup>.

Si evidenzia altresì che a) la liquidità del FIA depositata presso intermediari diversi dal depositario è, altresì, soggetta a bail-in e b) i depositi del Fondo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE).

\* \* \*

La partecipazione al Fondo comporta un elevato livello di rischiosità.

La SGR non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo del Fondo né la restituzione del capitale investito.

Il rendimento del Fondo può variare significativamente in funzione del rendimento delle singole attività nelle quali il patrimonio del Fondo è investito. La perdita parziale o totale del capitale investito nel Fondo è insita in questa tipologia di investimenti, per cui l'investitore deve essere consapevole di questa evenienza.

L'investitore deve considerare i rischi precedentemente descritti prima di stabilire se l'investimento nel Fondo sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi d'investimento.

---

<sup>1</sup> La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa d'investimento, introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD").

In relazione alle sue caratteristiche intrinseche e alla durata del Fondo, l'investimento nel Fondo è adatto a investitori informati, con un orizzonte temporale di investimento di medio / lungo termine, per i quali tale investimento non rappresenti l'unico programma d'investimento e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche del Fondo, le strategie d'investimento adottate dalla Società di Gestione ed i rischi ad esse connessi.

#### Limiti di investimento

Per una descrizione puntuale dei limiti di investimento del Fondo si rinvia a quanto previsto all'articolo 1, lett. d della Parte B del Regolamento.

#### 1.2. CIRCOSTANZE IN CUI IL FONDO PUÒ RICORRERE ALLA LEVA FINANZIARIA, I TIPI E LE FONTI DI LEVA FINANZIARIA AUTORIZZATI - E I RISCHI ASSOCIATI, OGNI EVENTUALE RESTRIZIONE ALL'UTILIZZO DELLA LEVA FINANZIARIA E TUTTE LE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIUTILIZZO DI GARANZIE FINANZIARIE E DI ATTIVITÀ, NONCHÉ IL LIVELLO MASSIMO DI LEVA FINANZIARIA CHE IL GESTORE È AUTORIZZATO AD UTILIZZARE PER CONTO DEL FONDO

---

Nella gestione del Fondo, la Società di Gestione utilizzerà la leva finanziaria, calcolata con il metodo degli impegni conformemente a quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013, al fine dell'implementazione delle strategie di investimento.

La SGR calcola la leva finanziaria con cadenza giornaliera secondo le metodologie previste dal Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 (il "Regolamento 231/2013").

Quale componente dei limiti di investimento contrattualmente vincolante nei confronti degli investitori, la SGR adotta come metodologia di calcolo della leva il metodo degli impegni. Secondo tale metodo il valore massimo della leva finanziaria sarà pari a tre volte il NAV del Fondo.

A soli fini di monitoraggio e segnaletici, la SGR calcola la leva finanziaria utilizzando il metodo lordo. Il valore massimo della leva finanziaria calcolata con tale metodo è pari a 4 volte il NAV del Fondo.

La leva finanziaria può essere generata attraverso l'investimento in titoli oltre il 100% del patrimonio, oltre che dall'esposizione in strumenti derivati.

L'utilizzo di strumenti derivati consente al Fondo di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari anche superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza, in caso di utilizzo della detta leva, una variazione dei prezzi di mercato anche modesta può avere un impatto amplificato sul patrimonio del Fondo.

Un ulteriore elemento che influisce sulla rischiosità del Fondo consiste nella possibilità per il gestore del Fondo stesso di innalzare la misura della leva finanziaria attraverso il ricorso al finanziamento. A fronte dei finanziamenti ricevuti dal Fondo, come da prassi diffusa nei mercati internazionali, può essere pattuito il rilascio di garanzie a favore dei Prime Brokers che insistono sul (o hanno per oggetto il) patrimonio del Fondo che in ipotesi di escussione possono comportare la necessità di convertire in denaro parte del patrimonio del Fondo stesso.

Le informazioni sull'importo totale della leva finanziaria del Fondo sono comunicate ai Partecipanti nell'ambito della relazione annuale (la "Relazione di Gestione") del Fondo.

Dall'utilizzo della leva finanziaria derivano specifici rischi finanziari. In particolare, l'utilizzo della leva finanziaria espone gli investitori a un rischio tanto più elevato quanto maggiore è l'esposizione al mercato derivante da un impiego di risorse in eccesso rispetto alla dotazione patrimoniale del Fondo.

#### 1.3. INFORMAZIONI RELATIVE A OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI O DI RIUTILIZZO DI STRUMENTI FINANZIARI OVERO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI TOTAL RETURN SWAP.

---

Non è, allo stato, intenzione della SGR fare ricorso, nella gestione del Fondo, a operazioni di finanziamento tramite titoli, al riutilizzo di strumenti finanziari o alla sottoscrizione di *total return swap*.

Laddove, diversamente da quanto rappresentato al precedente paragrafo, la SGR dovesse in futuro decidere di fare ricorso a simili operazioni, la stessa ne darà preventiva comunicazione agli investitori, specificando, in

particolare, le motivazioni sottese al ricorso a tali operazioni, i rischi connessi alle stesse, nonché i criteri utilizzati per selezionare le controparti contrattuali.

## 2. MODALITÀ SECONDO LE QUALI PUO' ESSERE MODIFICATA LA STRATEGIA DI INVESTIMENTO E/O LA POLITICA DI INVESTIMENTO

Eventuali modifiche del Regolamento del Fondo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento del Fondo, richieste da disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente o ad un Amministratore della Società di Gestione, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica.

Le modifiche al Regolamento e la relativa data di efficacia sono comunicate ai partecipanti secondo le modalità previste nell'art. 7 del Regolamento del Fondo.

## 3. PRINCIPALI IMPLICAZIONI GIURIDICHE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON GLI INVESTITORI COMPRESSE LE INFORMAZIONI SULLA GIURISDIZIONE, LA LEGGE APPLICABILE E L'EVENTUALE ESISTENZA DI STRUMENTI GIURIDICI CHE PREVEDANO IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE EMESSE SUL TERRITORIO IN CUI È STABILITO IL FONDO.

Il Fondo e la SGR sono regolati da un complesso di norme, sovranazionali (quali Regolamenti UE, direttamente applicabili) nonché nazionali, di rango primario (in particolare, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, il "TUF") e secondario (regolamenti ministeriali, della CONSOB e della Banca d'Italia). La SGR agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al Fondo assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun investitore, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR. Delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle Quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza del Fondo.

Il rapporto contrattuale tra i sottoscrittori e la SGR è disciplinato dal Regolamento.

La soluzione di qualsiasi controversia comunque derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal Regolamento è regolata dalla legge e dalla giurisdizione italiana e, in particolare, è rimessa alla competenza del Foro di Milano (salvi i casi di competenza inderogabile ai sensi delle applicabili disposizioni normative).

Il rapporto contrattuale relativo alla sottoscrizione del Fondo è regolato dalla legge italiana ed è soggetto alla giurisdizione italiana.

Il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato UE è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1215/2012.

Il riconoscimento e l'esecuzione in Italia delle sentenze emesse in uno Stato Extra-UE è regolato dalle convenzioni internazionali applicabili o dagli articoli 64 e ss. della Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Gli Investitori diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali di cui, rispettivamente, all'art. 6, comma 2-*quater*, lettera d), e ai successivi commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del TUF, possono rivolgersi, per la risoluzione di alcune tipologie di controversie con l'intermediario, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), istituito con delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore ed è sempre esercitabile nei limiti e nei termini stabiliti dal citato regolamento della CONSOB. L'ACF è competente a conoscere le controversie per un controvalore non eccedente i 500.000 euro e qualora le stesse siano relative alla violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed informazione a questa imposti dal TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio.



#### 4. IDENTITA' DEL GESTORE, DEL DEPOSITARIO E DEL REVISORE E DI OGNI ALTRO PRESTATORE DI SERVIZI. LE RESPONSABILITÀ DI TALI SOGGETTI E I CORRISPONDENTI DIRITTI DEGLI INVESTITORI IN IPOTESI DI INADEMPIMENTO.

##### 4.1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE

---

Il gestore del Fondo è 8a+ Investimenti SGR S.p.A. (di seguito "SGR", "8a+ SGR", "Società" o "Società di Gestione"), con sede legale e direzione generale in Piazza Monte Grappa 4, 21100 Varese, sito internet: [www.ottoapiu.it](http://www.ottoapiu.it), iscritta all'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art 35 del D.Lgs. 58/98 al n. 37 della Sezione gestori di OICVM, al n. 91 della Sezione gestori FIA e iscritta al n.5 del Registro dei gestori italiani ELTIF ai sensi dell'art 4-quinquies.1 D.lgs 58/98

La Società di Gestione gestisce il patrimonio (e i rischi) del Fondo nell'interesse dei partecipanti e nel rispetto delle prescrizioni poste dal TUF, dall'Organo di Vigilanza e dal Regolamento del Fondo.

Alla SGR è attribuita in via esclusiva la responsabilità delle attività di gestione del Fondo.

##### 4.2. IL DEPOSITARIO

---

Il Depositario del Fondo è State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (di seguito: "il Depositario") con sede in Via Ferrante Aporti, 10 20125 Milano, Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08429530960 - Numero REA: MI – 2025415 - N. iscr. Albo Banche 5757 Cod. ABI 3439.7. Il Depositario presta le funzioni di Depositario presso le proprie sedi di Milano e Torino.

Il Depositario adempie gli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Il Depositario detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo.

Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi dello stesso; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo; c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo, la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni della Società di Gestione se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo. Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. Si applica in tali ipotesi quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del Regolamento 231/2013.

In caso di perdita di strumenti finanziari affidati in custodia da parte di un terzo al quale è stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del Depositario, fatta salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra la SGR, il Depositario e il terzo al quale è stata delegata la custodia, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo.

In tal caso, ai sensi della normativa di riferimento applicabile, il Depositario del Fondo è esonerato da responsabilità se:

- a) siano soddisfatti i requisiti per la delega delle funzioni di custodia;
- b) il Depositario abbia stipulato un contratto scritto con la SGR e il terzo delegato o sub-depositario in forza del quale è trasferita espressamente a quest'ultimo la responsabilità del Depositario in caso di perdita degli strumenti finanziari detenuti dal terzo delegato o dal sub-depositario;
- c) il contratto, di cui alla precedente lettera b), indichi la ragione oggettiva per l'esonero dalla responsabilità del Depositario, in conformità all'articolo 102 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013.

##### 4.3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

---

La Relazione di Gestione del Fondo è sottoposta a revisione da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Milano, Piazza Tre Torri, 2, iscritta al n. 119644 del registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La società di revisione provvede con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sulla Relazione di Gestione del Fondo.

I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato. Il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.

\* \* \*

La durata e la modalità di revoca degli incarichi sopra descritti sono disciplinate nei contratti stipulati tra la SGR e la controparte in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. In ogni caso, il conferimento di tali incarichi non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della SGR.

In caso di inadempimento dei rispettivi obblighi da parte della Società di Gestione, del Depositario o del Revisore incaricato, i Sottoscrittori del FIA hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

#### 5. MODALITÀ CON CUI IL GESTORE SODDISFA I REQUISITI RELATIVI ALLA COPERTURA SU POTENZIALI RISCHI DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ CHE LO STESSO ESERCITA.

La SGR soddisfa i requisiti relativi alla copertura dei potenziali rischi derivanti dalla responsabilità professionale per l'attività esercitata mediante la costituzione di una dotazione patrimoniale aggiuntiva rispetto agli altri requisiti patrimoniali richiesti dalla normativa applicabile pari ad almeno lo 0,01% del valore dei portafogli dei FIA da essa gestiti/determinata nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti.

#### 6. EVENTUALE DELEGA A TERZI DELLA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO O DELLA GESTIONE DEL RISCHIO OVERO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA ATTRIBUITE DALLA LEGGE AL DEPOSITARIO, IDENTITÀ DEL SOGGETTO DELEGATO E EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE CHE POSSONO DERIVARE DA TALI DELEGHE.

Non applicabile.

#### 7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL FONDO E METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLO STESSO IVI COMPRESSE LE ATTIVITÀ DIFFICILI DA VALUTARE.

Il processo di valutazione dei beni del Fondo ha la finalità di esprimere correttamente la situazione patrimoniale del Fondo ed è svolto internamente alla SGR secondo i criteri indicati nel Regolamento 231/2013 e nel Provvedimento Banca d'Italia.

La funzione preposta alla valutazione è, in linea con il principio di proporzionalità, gerarchicamente e funzionalmente indipendente dalle funzioni preposte alla gestione. La politica retributiva del personale addetto alla funzione assicura la prevenzione dei conflitti di interessi e l'esercizio di influenze indebite sul personale stesso.

Le politiche e le procedure di valutazione adottate dalla SGR sono sottoposte a revisione almeno annuale.

Nell'ambito del processo di valutazione è altresì previsto il coinvolgimento, per quanto di rispettiva competenza, delle funzioni di controllo interno.

Il Valore Complessivo Netto del Fondo è pari al valore corrente alla data di riferimento della valutazione – determinato in base ai criteri indicati nel Regolamento 231/2013 e nel Provvedimento Banca d'Italia – delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività.

Il Valore Unitario della Quota è pari al Valore Complessivo Netto del Fondo, diviso per il numero delle Quote emesse.

Il valore unitario della quota del Fondo è determinato dalla Società di Gestione con riferimento al venerdì o all'ultimo giorno lavorativo di ciascuna settimana e, se diverso, all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese ("Giorno di Riferimento"). Per giorno lavorativo si intende un giorno diverso dai giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e di festività nazionali italiane.

Il valore unitario della quota del Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della società, con l'indicazione della data cui si riferisce.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Regolamento di gestione Parte C Modalità di funzionamento (artt. 9 e 10).

## 8. GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITA' DEL FONDO INCLUSI I DIRITTI DI RIMBORSO IN CIRCOSTANZE NORMALI E IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.

La politica di gestione del rischio di liquidità adottata dalla Società mira a garantire che gli OICR gestiti detengano sufficienti disponibilità liquide affinché possano essere rispettate in qualsiasi momento le richieste di rimborso del capitale effettuate dagli investitori, in quanto permette di stimare le tempistiche di liquidazione degli strumenti finanziari detenuti nel portafoglio, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La Società verifica il rischio liquidità dei portafogli mediante il calcolo del tempo di liquidabilità considerando le tempistiche di rimborso previste dal Regolamento e/o Prospetto di ciascun prodotto, il calcolo della capacità dell'OICR di far fronte alle richieste di rimborso e mediante l'esecuzione di *stress test*.

La Società di Gestione sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota del FIA – e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso – nelle situazioni di forza maggiore conseguenti ad eventi eccezionali ed imprevedibili – ivi compresa la chiusura, per ragioni diverse da quelle ordinarie, di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte consistente dei valori del FIA – che temporaneamente non consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

Al cessare di tali situazioni, la Società di Gestione si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota del FIA e provvederà alla sua comunicazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Al verificarsi di tali casi la Società di Gestione informa prontamente l'Organo di Vigilanza. Nel caso di richieste di rimborso di importo pari o superiore al 20% del patrimonio del Fondo, la Società di Gestione si riserva la facoltà di sospendere il rimborso per un periodo non superiore a un mese dalla ricezione della relativa domanda.

## 9. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO CON L'INDICAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO

Ove non espressamente indicato, si rappresenta che non è possibile quantificare a priori l'ammontare massimo delle spese di seguito indicate.

### 9.1. Oneri a carico del sottoscrittore

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 lett. b) della Parte B del Regolamento, gli oneri a carico del sottoscrittore delle quote del FIA oggetto della presente offerta sono i seguenti:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Quota parte percepita in media dal</b>
--------------------	----------------	---

		<b>Collocatore</b>
Commissione di ingresso	Fino al 5%	100%
Commissione di uscita	Nessuna	-
Diritti e spese per operazioni di passaggio tra fondi	N/A	-
Rimborso spese forfettario per emissione, conversione, raggruppamento, frazionamento dei certificati	Euro 50	0%
Spese per la spedizione a domicilio del certificato fisico	Effettivamente sostenute	0%
Le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione e alla comunicazione dell'avvenuto investimento	Effettivamente sostenute	0%

## 9.2. Oneri addebitati al Fondo

### Oneri di gestione

Rappresentano il compenso per la SGR che gestisce il Fondo e si suddividono in provvigione di gestione, costo per il calcolo del valore della quota e provvigione di incentivo (si veda quanto previsto all'art. 3 lett. a) Parte B del Regolamento).

#### a) Provvigione di gestione

FIA	Provvigione di gestione su base annua
8a+ Matterhorn	1,8%

La provvigione di gestione è calcolata ed accantonata con la medesima frequenza del calcolo del valore della quota (il valore unitario della quota del Fondo è determinato con riferimento al venerdì o all'ultimo giorno lavorativo di ciascuna settimana e, se diverso, all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese) sulla base del valore complessivo netto del Fondo, così come risultante nel Giorno di Riferimento, considerato al lordo delle provvigioni di gestione e delle provvigioni di incentivo, nonché dei debiti e crediti di natura fiscale maturati. La provvigione è prelevata mensilmente dalle disponibilità del FIA entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

Dalla provvigione di gestione del Fondo riferibile alla componente di patrimonio costituita da OICR collegati e fino alla concorrenza della stessa, è sottratta la remunerazione complessiva che i gestori degli OICR collegati abbiano effettivamente percepito (e quindi non retrocesso al Fondo).

#### b) Costo per il calcolo del valore della quota

Il costo per il calcolo del valore della quota è pari allo 0,04% su base annua applicato al valore complessivo netto riferito all'ultima valorizzazione disponibile. In ogni caso il costo per il calcolo del valore della quota è soggetto ad un minimo di euro 15.000 e un massimo di euro 40.000. Il calcolo è effettuato ogni giorno di valorizzazione e l'importo prelevato mensilmente dalle disponibilità del Fondo il primo giorno di calcolo del valore unitario della quota del mese successivo a quello di riferimento. Si specifica che gli eventuali ratei giornalieri calcolati sull'importo minimo o massimo sono determinati prorata e addebitati ad ogni valorizzazione.

#### c) Provvigione di incentivo

- Per il FIA 8a+ Matterhorn la provvigione di incentivo è calcolata con il criterio "high watermark assoluto" secondo le seguenti modalità:

Condizioni di applicabilità	Il Valore della quota <b>netto</b> sia aumentato e il valore raggiunto sia superiore a quello mai raggiunto in precedenza (di seguito "HWM Assoluto").
-----------------------------	--

Frequenza di calcolo	Ogni giorno di valutazione (il valore unitario della quota del Fondo è determinato con riferimento al venerdì o all'ultimo giorno lavorativo di ciascuna settimana e, se diverso, all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese)
Periodicità del prelievo	La Società di Gestione preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del FIA in occasione del Giorno di Calcolo.
Aliquota di calcolo	L'aliquota di calcolo per il FIA 8a+ Matterhorn è pari al 20% dell'incremento percentuale registrato dal valore della quota <b>netta</b> rispetto al valore dell'HWM Assoluto
Patrimonio di calcolo	La commissione è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo del FIA dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo medio del FIA nel periodo cui si riferisce la performance.
Ammontare del prelievo	Aliquota x Patrimonio di calcolo
Quota parte percepita in media dai collocatori	0%

Esemplificazione del calcolo delle provvigioni di incentivo con il criterio "high watermark assoluto"

	Valore quota giorno T	Valore massimo quota	Scostamento	Scostamento %	Prelievo	Aliquota prelievo (%)	Patrimonio di calcolo	Commissione performance	Ammontare prelevato
ES1	10,30	10,00	+0,3	3%	Sì	20%	1.000.000	3.000 (3% * 20% * 1.000.000)	6.000
ES2	9,70	10,00	-0,3	-0,298%	No	N.d.	1.000.000	0	0

### Altri oneri

Sono, inoltre, a carico del Fondo:

- il compenso da riconoscere mensilmente al Depositario pari alla misura massima del 0,125% – su base annua – calcolato sul valore complessivo netto del Fondo con un minimo di euro 2.000 mensili – per l'incarico svolto;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (es. costi di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli), solo per le operazioni effettivamente sostenute;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, e quelle derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- le spese sostenute per contribuzioni obbligatorie da corrispondere ad organismi di vigilanza.

Le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR con prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

*Avvertenze: In relazione allo stile di gestione attivo relativo alla componente azionaria, il tasso di movimentazione del portafoglio (cosiddetto "turnover di portafoglio") può essere elevato. Si fa presente, tuttavia, che la SGR non ha nessun interesse economico rispetto all'attività di intermediazione dei prodotti gestiti.*

## 10. TRATTAMENTI PREFERENZIALI, IL TIPO DI INVESTITORI BENEFICIARI E, OVE PERTINENTE, GLI EVENTUALI LEGAMI GIURIDICI E ECONOMICI TRA QUESTI ULTIMI E IL FONDO O IL GESTORE

Non applicabile.

## 11. INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIÙ RECENTE RELAZIONE ANNUALE APPROVATA.

La SGR mette a disposizione degli investitori la relazione di gestione annuale del Fondo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio mediante pubblicazione sul sito internet della Società. La relazione di gestione annuale verrà fornita gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.

## 12. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE / RIMBORSO

### 12.1. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

La sottoscrizione iniziale si realizza mediante:

- la compilazione e la sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione e indirizzato alla Società stessa, contenente tra l'altro l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatori, dell'importo del versamento (al lordo delle eventuali spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo;
- il versamento di una somma non inferiore agli importi minimi sopra indicati, mediante:
  - a) assegno bancario o circolare non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR e rubricato al Fondo. Gli assegni saranno accettati salvo buon fine;
  - b) con bonifico bancario a valere sul conto corrente indicato nel modulo di sottoscrizione.

La sottoscrizione avverrà in base al valore della quota nel Giorno di Riferimento (per tale intendendosi il venerdì precedente o comunque l'ultimo giorno lavorativo di ciascuna settimana o, se diverso, l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese). L'importo della sottoscrizione, al netto degli eventuali oneri e dei rimborsi spese, viene attribuito al Fondo il primo giorno lavorativo immediatamente successivo al Giorno di Riferimento, con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato. Si considerano utilmente pervenute le domande di sottoscrizione ricevute entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente al Giorno di Riferimento per le quali, sempre entro detto termine, risulti maturata la valuta sul mezzo di pagamento utilizzato per la sottoscrizione e vi sia disponibilità dell'ammontare versato. La Società provvede a determinare il numero delle quote e frazioni delle stesse, fino alla sesta cifra dopo la virgola arrotondata per difetto, da attribuire al sottoscrittore dividendo l'importo del versamento, al netto di eventuali oneri e spese, per il valore unitario della quota relativo al Giorno di Riferimento.

Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il Giorno di Riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.

In conformità a quanto previsto dall'art 14 del D.M. 5 marzo 2015, n. 30, il Fondo può essere sottoscritto da:

- investitori professionali così come definiti dal Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera n. 20307/2018 (e successivi aggiornamenti) e dal Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 novembre 2011 n. 236;
- investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro. Tale partecipazione minima iniziale non è frazionabile;

- investitori non professionali che, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 % del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile;
- soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che nell'ambito dello svolgimento di detto servizio sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali;
- soggetti che rientrano nelle categorie di cui all'art. 14, comma 4, del D.M. n. 30/2015 (componenti dell'organo di amministrazione e personale della SGR).

I componenti del Consiglio di Amministrazione e il personale della Società di Gestione, indipendentemente dalla loro eventuale qualifica di investitori professionali, possono sottoscrivere le quote del Fondo con gli stessi limiti previsti per gli investitori professionali.

La sottoscrizione delle quote del Fondo effettuata da investitori professionali avviene mediante versamento in un'unica soluzione di un importo minimo di sottoscrizione iniziale pari a 5.000 euro o 1.000 euro per i versamenti successivi.

La sottoscrizione delle quote del Fondo effettuata da investitori non professionali deve avvenire nel rispetto di quanto di seguito descritto:

- la partecipazione minima iniziale non è frazionabile;
- le sottoscrizioni successive sono ammesse per importi **uguali o** superiori a euro 10.000;
- l'importo della partecipazione al Fondo non può scendere al di sotto del limite minimo di sottoscrizione, fatta eccezione per l'ipotesi di oscillazione del valore della quota;
- non possono essere effettuati rimborsi parziali se per effetto di tali rimborsi il valore della partecipazione al Fondo scenda al di sotto del limite minimo di partecipazione. Ove ciò avvenga la Società di Gestione – in luogo del rimborso parziale – procede al rimborso integrale della partecipazione.

La SGR si è dotata di specifiche procedure volte a evitare che le Quote del Fondo siano sottoscritte o acquistate da investitori/acquirenti che non rientrino in una delle categorie di investitori indicate nel Regolamento (cfr. articolo 4).

In particolare, la SGR svolge i controlli di primo e secondo livello per la classificazione della clientela, richiedendo la documentazione e le attestazioni necessarie per il rispetto delle disposizioni del Regolamento Consob n. 20307/2019 e del D.M. n. 30/2015, anche con riferimento all'importo minimo sottoscritto da ciascun investitore non professionale.

Nel caso di cessione di Quote trovano inoltre applicazione le disposizioni del Regolamento (cfr. articolo 5) che prevedono, tra l'altro, che la SGR, dopo le opportune verifiche, possa opporsi alla cessione delle Quote del Fondo ove il cessionario non rientri in una delle categorie di investitori indicate nel Regolamento e/o non rispetti il limite minimo di investimento per gli investitori non professionali, ove applicabile.

## 12.2. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

---

I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute secondo le modalità ed entro i limiti disciplinati dal Regolamento (art. 4).

La richiesta di rimborso deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, presentata o inviata alla Società di Gestione, direttamente o tramite il soggetto incaricato del collocamento.

La periodicità dei rimborsi avviene con la medesima frequenza del calcolo del valore della quota (il valore unitario della quota del Fondo è determinato con riferimento al venerdì o all'ultimo giorno lavorativo di ciascuna settimana e, se diverso, all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese – c.d. "Giorno di Riferimento"). Si considerano utilmente pervenute le domande di rimborso ricevute entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente al Giorno di Riferimento.

Il rimborso deve essere eseguito entro 15 giorni dalla ricezione da parte della Società di Gestione della relativa richiesta. Le operazioni di pagamento, da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario, non possono in ogni caso essere effettuate:

- nei giorni di chiusura delle Borse nazionali nonché di festività nazionali italiane;
- nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.


Il Rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal Regolamento e nel caso di operazioni di liquidazione del Fondo.

Per la descrizione delle modalità di richiesta e effettuazione del rimborso fare riferimento all'art. 4 lett. c) del Regolamento.

### 13. NAV DEL FONDO PIÙ RECENTE DISPONIBILE.

L'ultimo Valore Unitario della Quota disponibile alla data del 13 maggio 2022 è pari a Euro 990.803,519.

### 14. RENDIMENTO STORICO DEL FONDO



15. IDENTITÀ DEI PRIME BROKERS E ACCORDI RILEVANTI CONCLUSI CON GLI STESSI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RELATIVI CONFLITTI DI INTERESSE, NONCHÉ INFORMAZIONI SU QUALSIASI TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ ALL'EVENTUALE INTERMEDIARIO PRINCIPALE. SPECIFICARE, ALTRESÌ, SE NEL CONTRATTO CON IL DEPOSITARIO È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRE E RIUTILIZZARE LE ATTIVITÀ DEL FIA OVERO È PATTUITO UN EVENTUALE ESONERO DA RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 3 DEL TUF; NONCHÉ LE MODALITÀ CON LE QUALI VERRANNO MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI EVENTUALI MODIFICHE IN RELAZIONE ALLA RESPONSABILITÀ DEL MEDESIMO DEPOSITARIO.



Nell'attuazione della politica di investimento del Fondo e per l'effettuazione delle relative operazioni la Società di Gestione si avvale dei servizi di un intermediario specializzato esterno UBS Limited Londra (c.d. Prime Broker). Il Prime Broker offre servizi strumentali all'attività propria dei FIA nei mercati finanziari internazionali.

Le principali attività del Prime Broker, individuate a scopo esemplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

- il regolamento delle operazioni poste in essere dal Fondo;
- il sub deposito e l'amministrazione degli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio del Fondo;
- la concessione di finanziamenti finalizzati all'investimento in strumenti finanziari ovvero ad una più efficace gestione del Fondo;
- l'informativa al Depositario ed alla Società di Gestione inerente alle operazioni effettuate dal Fondo.

Il Depositario ha facoltà di riutilizzo delle attività affidategli, ai sensi dell'art. 83, lett. h), del Regolamento 231/2013, previo consenso esplicito della SGR. Tali attività restano in custodia al Depositario fintantoché quest'ultimo non esercita la facoltà di riutilizzo delle stesse.

Nella convenzione con il Depositario non è pattuito un eventuale esonero da responsabilità ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del TUF.

Ogni eventuale modifica inerente al regime di responsabilità del Depositario sarà portata a conoscenza dei Partecipanti secondo le modalità previste nel Regolamento per le comunicazioni ai partecipanti.

16. MODALITA' E TEMPI DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFI 4 E 5, DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE (C.D. AIFMD)

INFORMAZIONI	MODALITA' E TEMPISTICHE DI DIVULGAZIONE
Percentuale di attività del Fondo oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida	Tale dato viene indicato nella Parte D) della nota integrativa del rendiconto annuale di gestione.
Qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del Fondo	Tale dato viene indicato nella Parte D) della nota integrativa del rendiconto annuale di gestione.
Profilo di rischio attuale del Fondo e sistemi di gestione dei rischi utilizzati dalla SGR per gestire tali rischi	Tali dati vengono indicati nella Parte A) della nota integrativa del rendiconto annuale di gestione, riportando anche eventuali modifiche intervenute nel periodo.
Eventuali modifiche al livello massimo della leva finanziaria che la SGR può utilizzare per conto del Fondo nonché ogni diritto di riutilizzo di garanzie finanziarie o ogni garanzia accordata nel quadro di accordi di leva finanziaria	Tali informazioni implicano una modifica del Regolamento del Fondo e del Documento d'offerta, sono tempestivamente comunicate ai Partecipanti mediante lettera raccomandata/ PEC o posta elettronica all'indirizzo comunicato dal Partecipante alla SGR stessa. Di esse è altresì data indicazione nella Parte D) della nota integrativa del rendiconto annuale di gestione.
L'importo totale della leva finanziaria utilizzata dal Fondo	Tale dato viene indicato nella Parte D) della nota integrativa del rendiconto annuale di gestione.